



Fondazione e struttura del principio del duplice effetto: dalla «tassonomia» alla «geometria» di un principio morale pratico

Guido M. Miglietta, O.S.J.

È difficile trovare una riflessione sui principi morali pratici. Nella tradizione, però, questi, di fatto, esistono, per risolvere i dubbi di coscienza, per uscire dall'imputabilità o responsabilità personale di fronte ad un atto che mette in pericolo dei beni umani fondamentali che sono: fede, vita, salute, onore, sviluppo, proprietà, etc. Gli aspetti a cui si è accennato, presi in questo modo sembrano avere un significato più che altro «giustificativo» dettato da un atteggiamento alquanto «cautelativo» per la persona stessa che agisce¹. Non si pensa affatto che una ricerca dettata da una tale preoccupazione non sia giustificata, ai fini di un'auto-tutela e per agire rettamente. Ci pare, tuttavia, che la vera ragione per cui si debba trattare di principi morali pratici è la ricerca spassionata del bene nel suo senso più «pratico», ossia il bene che si realizza nella concretezza dell'azione nell'*hic et nunc* dell'esistenza d'ogni soggetto, nel qui ed ora, e non solo nel senso del bene riconosciuto e indicato dalla ragione pratica ma per noi, cristiani dobbiamo

¹ Cf. T. BEAUCHAMP - J. CHILDRESS, *Principles of Biomedical Ethics*, New York-Oxford 1989 (3), pp. 127-134. J.F. KEENAN, *The Function of the Principle of Double Effect*, in «Theological Studies», 54 (1993), p. 294: «The process of applying the principle is disturbing because it suggests that the principle itself justifies moral solutions. In ordinary use the appeal is made by stating the principle's four conditions, demonstrating that one's proposal conforms to those conditions, and subsequently arguing the licitness one's position. The appeal presupposes, therefore, that the principle of double effect legitimates moral activity. That presupposition is dangerous at best».

aggiungere², il bene riconosciuto e indicato, per ragione e in grazia della *sequela di Cristo*.

I principi morali pratici sono molti. È interessante notare come vi sono autori che si sono «sbizzarriti» nella ricerca dei principi morali³. Dei tanti, quelli pratici sono conosciuti come i principi del duplice effetto, del male minore, della cooperazione formale o materiale al male altrui, di totalità, epikéia. Anche nell'organizzarsi della disciplina della bioetica, di cui è stata tentata una trattazione alimentata molto dall'apparato tecnico della morale, si sono aggiunti anche i principi di tutela della vita fisica, libertà, solidarietà e sussidiarietà, che in sé fanno parte dell'etica sociale. I principi qui elencati si prendono in considerazione nel loro significato «pratico», sono detti principi «pratici», e quest'attributo lo si può ulteriormente intendere nel senso che riguardano la «praxis» intesa come l'agire umano responsabile, oppure nel significato di «utili, convenienti» per guidare l'azione all'interno di un modo di decisioni presenti nella realtà quotidiana.

Sta di fatto che il paradigma giuridico dello *ius*, è il terreno da cui scaturiscono i principi morali pratici⁴. I principi nascono a partire dal fatto di tenere conto di un dato di coerenza interna, cioè della «nor-

² Cf. UGO DI S. VITTORE, *De Arra anime*: «Redemptor tuus... unxit te illo, quo et ipse unctus erat, oleo leticie, ut ab uncto sit unctus, qui a Christo dicitur Christianus», traduzione, introduzione e note a cura di Milvia Fioroni, Glossa Milano 2000, p. 72.

³ Cf. U. SANCHEZ GARCIA, *Antiguos y modernos principios en la teologia moral*, Universidad Pontificia de México, A.C. México 1993, pp. 1-271.

⁴ Il termine di «paradigma» è preso secondo il significato dato da S.T. Kuhn, di modello interpretativo generale definito da alcune scelte metodologiche e teoriche di base, nella sua opera: *The Structure of Scientific Revolutions*, The University of Chicago Press, Chicago and London 1997Δ, pp. I-XIV, 1-212. Ecco le seguenti definizioni di paradigma nel testo dell'A.: «A paradigm is an accepted model or pattern... it is an object for further articulations and specification under new or more stringent conditions» (p. 23); «The paradigm represents work that has been done once and for all» (*ibid.*); eccone la funzionalità: «Paradigms gain their status because they are more successful than their competitors in solving a few problems that the group of practitioners has come to recognize as acute... by increasing the extent of the match between those facts and the paradigm's predictions, and by further articulation of the paradigm itself» (pp. 23-24). «Paradigms are constitutive of science... they are constitutive of nature as well» (p. 110). Nel Postscript-1969, il paradigma è ulteriormente definito, per correggere eventuali equivoci derivati dalle interpretazioni precedenti. Definitivamente, esso è: «I suggest, disciplinary matrix: disciplinary because it refers to the common possession of the practitioners of a particular discipline; matrix because it is composed of elements of various, each requiring further specifications» (p. 182).

ma», della «legge», come realtà a servizio della manifestazione, del rispetto e dell'attuazione di una verità sul bene, quindi norma morale con significato vincolante; da qui una delle etimologie della parola «lex», per la realizzazione umana. La mentalità giuridica ha informato secoli e secoli della civiltà occidentale reggendosi sul significato della *legge* espressione del bene⁵. Qui si apre l'interessante ampio tema non affrontabile ora, del «ruolo» che ha esercitato ed esercita il diritto per la formulazione del problema etico. I principi morali pratici oggi meritano di essere intesi in un senso più ampio che nel passato. Essi entrano a far parte, come elementi di riferimento, del ragionamento morale e possono essere riconosciuti occupare il posto della premessa maggiore – per questo i principi morali pratici sono importanti – nella pratica quotidiana esperienza del ragionamento morale, su cui si commisura la premessa minore data dalla condizione pratica operativa nell'*hic et nunc* del soggetto o di più soggetti agenti, per concludere il legame che tiene uniti questi elementi – o *sillogismo* – con il giudizio pratico.

Introduzione al principio del duplice effetto

Il principio del duplice effetto è un principio pratico, a guida del ragionamento morale, per decidere della bontà della posizione di un atto morale, nei casi in cui il raggiungimento di un effetto buono, voluto in sé da conseguirsi nell'atto al fine della tutela o promozione di un bene fondamentale della persona, si accompagna ad effetti non voluti, secondari, collaterali ma tali da danneggiare un altro bene fondamentale nell'esecuzione del medesimo atto.

La definizione dei termini del processo decisionale dovrebbe essere assai lucida, e il ragionamento morale è applicato su casi paradigmatici in-equivoci; l'applicazione del principio del duplice effetto che si fa, ad esempio, in bioetica, può aiutare a chiarire le applicazioni del medesimo principio in altri settori. Il principio del duplice effetto è an-

⁵ Tanto che oggi, di fronte ad applicazioni inique (aborto, esecuzione di ordine ingiusto) della legge vi è lo smarrimento della gente a ritenere che il non ottemperare al disposto della legge come il non usufruirne – poiché la legge è il bene riconosciuto – o il rifiutarsi della sua applicazione – l'obiezione di coscienza: poiché la legge è ritenuta espressione della solidarietà che è un bene – non possa corrispondere al bene.

che stato detto «il principio della bioetica cattolica», poiché il fondamento del suo disegnersi e affermarsi come principio sta esattamente nel fatto che è situato in un sistema etico in cui sono postulati degli *assoluti morali*, ossia delle norme proibenti-negative senza eccezioni oltre alle quali non si deve mai andare, a tutela dei beni fondamentali della persona contro i quali non si può procedere mai. Sistemi etici che non ritengono esistere un tale vincolo senza eccezione, ad es. *l'utilitarismo*, non richiedono ricorrere all'affermazione di un tale principio.

La nuova interpretazione a cui recentemente è andato soggetto il principio a duplice effetto, ha riguardato la sua ridefinizione per riferimento alla congruità dei valori in gioco, (P. Knauer), oppure alla proporzione dei beni in gioco (R.A. McCormick), al confronto tra un'etica teleologica ed un'etica deontologica (B. Schüller), supponendo l'unità dell'atto morale (G. Grisez), oppure la qualificazione dell'atto morale con riferimento all'intenzione unificante del soggetto agente (J. Boyle jr.)

Le applicazioni derivanti dalle nuove interpretazioni riguardo agli stessi casi date dagli autori prima indicati danno soluzioni divergenti. C'è chi ha supposto la necessità del ritorno allo studio dei paradigmi della casistica, dai quali il principio è stato dedotto (J.F. Keenan).

L'ordine delle condizioni costituenti il principio

Le condizioni dell'atto a duplice effetto si trovano formulate in un certo ordine di successione, che riprendiamo dall'*Encyclopedia of Bioethics* del 1978:

Nella sua formulazione consueta il principio stabilisce che si può lecitamente causare del male in un atto di scelta, se sono verificate le seguenti quattro condizioni:

I – l'atto in sé, a prescindere dal male che si provoca, è buono o perlomeno indifferente;

II – l'effetto buono dell'atto dal soggetto agente è direttamente inteso, mentre l'effetto cattivo è solamente permesso;

III – l'effetto buono non si deve ottenere per mezzo dell'effetto cattivo:

IV – deve sussistere una ragione proporzionatamente grave per permettere il verificarsi dell'effetto cattivo⁶.

Il nome delle condizioni

Le quattro condizioni sono note, rispettivamente, col nome di: *oggetto dell'atto, intenzione, causa materiale e ragione proporzionata*. Occorre notare che l'atto a duplice effetto è uno speciale atto umano, atto morale, avente pertanto le stesse radici o «fontes» comuni ad ogni atto umano; pertanto esso ha un proprio oggetto immediato che pone in essere tutto l'atto (corrispondente alla prima condizione) insieme con l'intenzione (la seconda condizione) del soggetto agente. Esso ha inoltre due specialissimi elementi appartenenti alle circostanze, che sono da una parte la causalità materiale (la terza condizione, da alcuni chiamata «*circumstantia dei mediis*»), e dall'altra la ragione proporzionata (la quarta condizione). La natura di questi specialissimi elementi pone, di fatto, la discussione sulla problematica del principio dell'atto a duplice effetto.

L'origine del principio dell'atto a duplice effetto

Come e perché si è giunti alla formulazione del principio nel corso della storia? Facendo riferimento a un importante studio di A. Jonsen e S. Toulmin sull'elaborazione della casistica da cui il principio è emerso nella storia, in particolare ad opera dei teologi moralisti dei secoli XVI-XVII, si può evidenziare come è stato un tentativo di elaborazione «sintetico» che ha portato alla definizione del principio⁷. Un tale tentativo è corrisposto all'abbandono del metodo casistico da cui il principio stesso è nato. Tale abbandono ha rappresentato il taglio, la separazione fondamentale da quelle radici semantiche date dai

⁶ W.E. MAY alla voce: «Double effect» in W.T. REICH (ed.), *Encyclopedia of Bioethics*, The Free Press-Collier Macmillan, New York-London 1978, I, 316,

⁷ Cf. A. JONSEN - S. TOULMIN, *The Abuse of Casuistry: A History of Moral Reasoning*, University of California Press, Berkeley-Los Angeles-London 1988.

casi-tipo, *paradigmatici*, rispetto ai quali il principio, una volta affermato, è servito come strumento ermeneutico per afferrare nuovi casi e ricondurli al confronto con i casi-tipo già risolti. Occorre valutare se una tale operazione sia ben riuscita, oppure se rimanga problematica. Il criterio costitutivo per la soluzione dei casi, che i moralisti applicavano, era che un caso ben risolto facesse da modello paradigmatico per valutare i nuovi casi che si presentassero, e la congruenza col medesimo forniva un criterio di certezza interno al fatto che la soluzione trovata fosse corretta. Infine, i casi risolti con successo venivano elencati e raccolti negli scritti ufficiali degli autori.

Gli esempi paradigmatici della casistica

La formulazione del principio dell'atto a duplice effetto è stata accusata di essere, come definizione, assiomatica, idealizzata, atemporale, astratta: l'esatto contrario del metodo casistico. Essa è tale, proprio perchè è stata geometricamente formulata, dicono gli autori A. Jonsen e S. Toumlin⁸. Infatti, «la storia del ragionamento morale è una storia di metodo tassonomico, non di metodo geometrico. Fin dall'antichità, la *Retorica* di Aristotele, il *De inventione* di Cicerone, la stessa *halakhah* rabbinica sono la dimostrazione del fatto che la soluzione delle questioni morali era effettuata mediante la comparazione dei casi. Invece di fare l'applicazione di una particolare regola alla situazione concreta, il contorno o il profilo di un caso erano confrontati, messi in opposizione ed apprezzati in rapporto a quegli altri casi che erano ritenuti essere già stati risolti con successo», commenta J. F. Keenan⁹.

⁸ Cf. *ibid.*, p. 14.

⁹ J.F. KEENAN, *The Function of the Principle of Double Effect*, p. 296. L'A. suggerisce perciò che occorre avere molta cautela, nel passare dal metodo «tassonomico» di soluzione dei casi per riferimento a casi «paradigmatici» del passato, al metodo – egli dice – «geometrico» di elaborazione e applicazione del principio del duplice effetto. Infatti, egli dice, ciò che dà la garanzia di equità alle soluzioni dei casi provenienti dalle nuove situazioni riscontrate, non è l'utilizzo estrinseco *simpliciter* dello strumento del principio, ma piuttosto la coerenza interna con le soluzioni dei casi già codificate, una coerenza interna assicurata dal fatto di evidenziare la conformità nei nuovi casi con gli stessi casi già risolti nel passato: proprio in ciò consiste il metodo «tassonomico»: *ibid.*, 295: «I argue that using the principle in the former way vests the principle with unwarranted authority and that, used in the latter way, the principle simply demonstrates that one case is congruent with a paradigm case and that the rightness of the solution is already internal to the case».

Il metodo delineato prende il nome di «grande casistica», tanto da precedere l'espressione del principio dell'atto a duplice effetto.

Un esempio è dato dall'esame dei casi raccolti sotto la problematica dell'aborto. Da Pietro Navarro (m. nel 1594) comincia l'illustrazione di un caso-tipo: un donna incinta fugge di fronte a un toro che la carica, e la conseguenza è l'aborto; egli riferisce la posizione di un autore precedente, Antonio di Cordoba (1485-1578) secondo il quale la donna ha il diritto di difendere la sua vita, anche a costo che ne consegua un aborto¹⁰. Gabriele Vasquez (1551-1604) riporta il caso e la soluzione precedente, per controbattere affermando, contro il parere dato, che la donna che fugge in tale circostanza sta tentando di salvare sia la vita sua come quella del feto; e anche se in conseguenza della sua fuga essa avrà la perdita del feto, tuttavia da un tale caso non si può passare a ritenere che una donna possa effettuare un aborto al fine di salvare la propria vita¹¹. Giovanni Azor (m. 1603) utilizza un caso analogo – la differenza è solo nel fatto che la donna gravida ora fugge di fronte al fuoco – per concludere che la donna può intendere di salvare la propria vita, ed impiega dei mezzi che non sono di necessità diretti a conseguire un aborto¹².

Tommaso Sanchez varia qualitativamente il caso, e anche il paradigma, considerando lecito per una donna incinta malata con prognosi naturalmente infausta e in base ai mezzi terapeutici noti, prendere un farmaco dagli effetti incerti, al punto in cui sia lei che il feto siano dichiarati ormai spacciati e non vi sia altro farmaco disponibile. Aggiunge anche il caso di una donna incinta che può sfuggire dalla carica di un toro, solamente saltando giù da un dirupo, risolvendolo favorevolmente¹³.

¹⁰ Cf. J. CONNERY, *Abortion: The Development of the Roman Catholic Perspective*, Loyola University Press, Chicago 1977, pp. 124-129, citato da J.F. KEENAN, *The Function of the Principle of Double Effect*, p. 297. Connery rimanda all'opera del Navarro: *De ablaturum restitutione* b. 2, c. 3, Brescia 1605.

¹¹ Cf. *ibid.*, pp. 129-131, rimanda all'opera di G. VASQUEZ, *De restitutione*, c. 2, dub. 7, nn. 27-28, Lione 1631.

¹² *Ibid.*, p. 133, rimanda all'opera di I. AZOR *Institutiones morales*, pars 3, b. 2, c. 3, Roma 1610.

¹³ *Ibid.*, pp. 134-141, col rimando al Sanchez, *De Matrimonio*, b. 9, d. 17, n. 15; d. 10, n. 6, Anversa 1620.

Così si formavano i casi paradigmatici, e venivano raccolti in successione dagli autori. Il paradigma, tuttavia, non era una regola astratta, un termine giustificativo di per sé; era, invece, un esempio, un modello pratico con una sua logica interna. Un altro caso, avente una logica interna sovrapponibile a quello del paradigma, sarebbe stato risolto alla stessa maniera. Era quindi *la similitudine di logica interna col paradigma*, e non una formula sintetica astratta il vero *criterio giustificativo* per i nuovi casi.

La formazione di una nuova serie di casi, dipendente dalla soluzione favorevole di un caso paradigmatico che si distingue da quelli risolti precedentemente, si osserva ad esempio con la soluzione del caso esposto da Sanchez più sopra, ossia della donna incinta in pericolo di vita, quindi a prognosi infausta, che assume un medicamento dagli effetti incerti sul feto.

Nel caso di Sanchez, è la donna, in estrema emergenza, a prendere la decisione diretta di assumere un rimedio medico, che potrebbe accidentalmente causare la morte del feto. Non è più il caso di una fuga davanti a un pericolo, ma si tratta della diretta decisione di assumere nel suo corpo un rimedio, che potrebbe accidentalmente essere letale per il feto. Sanchez risolve positivamente questo caso, facendo riferimento ad un caso paradigmatico di ambito completamente diverso, ma su cui tutti unanimemente concordano, ossia fuori discussione: quello della legittimità nella guerra giusta di prendere di mira un obiettivo militare, pure nell'eventualità in cui dei civili venissero colpiti.

Introduzione alla formulazione sintetica del principio

La formulazione del principio del duplice effetto emerge invece da un tentativo di sintesi, al fine di dare una regola abbreviata, accessibile, disponibile per un uso pratico immediato. Questo è avvenuto quando la «grande casistica» è diventata troppo ampia e vi sono esigenze di brevità emergenti, quando – si potrebbe aggiungere – lo stesso progresso generale delle scienze favorisce le formulazioni di tipo «geometrico». Noi abbiamo evidenziato una prima esposizione de-

scrittiva e sintetica delle condizioni del principio nel *Cursus theologiae moralis* dei *Salmanticenses morales*¹⁴.

Tuttavia è vero che in particolare dall'Ottocento è preferita la ripartizione del sapere per formule, da compendiare nei manuali, invece di continuare con il lungo processo descrittivo della complessità¹⁵.

Il suo posto nel trattato «De actibus humanis»

L'inventore, il «codificatore» del principio morale pratico dell'atto a duplice effetto è il gesuita Jean-Pierre Gury (1801-1886). Nella *Trattazione sugli atti umani – Tractatus De actibus humanis* –, dopo il capitolo *De notione actuum humanorum*, l'Autore affronta il tema «De principiis actuum humanorum» diviso nei due articoli: «De volontario» e «De libero», a cui seguirà il terzo articolo «De oppositis volontario et libero». Il terzo capitolo tratta «De moralitate actuum humanorum» in due articoli: «De essentia moralitatis» e «De fontibus moralitatis». Un'appendice «De meritu actuum humanorum» conclude la trattazione¹⁶.

Nello svolgimento del capitolo «De principiis actuum humanorum», articolo «De volontario», la seconda sezione «De volontario in

¹⁴ Le condizioni del principio si trovano elencate nel XX trattato *De Principiis Moralitatis*, [tomo V, in prima edizione tra il 1717 e il 1720, e scritto dal P. Sebastiano di San Gioacchino (1672-1719)], Capitolo XIII *De advertentia et consensu requisitis ad peccatum mortalem*, Punctum III *Quando dicatur voluntatem consentire in illicitos effectus ex applicatione causae liberae*, numeri 21,22,23,24: cf. «Fondazione deontologica o teleologica delle norme morali», in *Alpha Omega* 1 (1998) 398-399.

¹⁵ Le osservazioni trovano corrispondenza nel fatto che il *Compendium Theologiae Moralitatis* di J-P. Gury, nella sua prima edizione del 1850, non è niente più che un libricino di formato ridotto, tascabile, di utilità immediata e facile consultazione per i confessori. Esso corrisponde esattamente all'intento di dare una visione riassuntiva per quanto completa, della Teologia morale, mediante le formule sintetiche in cui essa è stata compendiata. Le successive edizioni si ampliano, ma l'ampliamento non avviene metodologicamente per proposizione della materia con un più ampio respiro; al contrario: l'edizione si amplia ma soltanto per esplicitazione delle formule in cui nella prima edizione essa era stata condensata.

¹⁶ Cf. J.-P. GURY, *Compendium theologiae moralis*, ed. IX, tomo I, Roma 1887 (Typogr. Polygl. Vat.), pp. 1-37. A questa nona edizione, curata dalla Tipografia Poliglotta di Propaganda Fide e riveduta dallo stesso Gury, facciamo riferimento. Rispetto alle precedenti, questa edizione è accresciuta di numerose note esplicative a piè di pagina, ad opera sia dell'autore, sia di Antonio Ballerini. [La prima esposizione del principio si trova nella prima edizione del *Compendium theologiae moralis*, del 1850 – Tomus I, Ed. Perisse, Lugduni-Parisiis, pp. 5-6 –. In questa prima edizione tutto il trattato *De actibus humanis* occupa solamente 23 pagine di formato ridotto e non vi è alcuna nota.]

specie» è tutta dedicata alla trattazione del «De voluntario indirecto, seu in causa»: è qui che trova collocazione il principio dell'atto a duplice effetto¹⁷.

L'introduzione alla sezione «De voluntario indirecto»

Analizziamo la trattazione della sezione «De voluntario indirecto», che costituisce la seconda parte dell'articolo «De voluntario» ed è immediatamente introdotta dall'autore con queste parole: «Cum in caeteris voluntarii speciebus nulla specialis difficultas occurrat, solum dicemus *De voluntario indirecto seu in causa*». Tale trattazione è risolta molto ordinatamente in tre paragrafi: «Praenotanda», «Principia» e «Resolves». Nei «Praenotanda» troviamo la definizione del «Voluntarium directum seu in causa» e la distinzione delle varie cause, in quattro coppie di ripartizioni: 1) causa fisica, o morale; 2) causa immediata, o mediata; 3) causa prossima, o remota; 4) causa *per se*, o *per accidens*.¹⁸

I due principi della sezione «De voluntario indirecto»

Nel paragrafo dei «Principia», troviamo due principi, che possiamo chiamare: il primo, il principio d'imputabilità per il male compiuto che scaturisce da un atto *voluntarium indirectum seu in causa*, di fronte ad un'azione che si compone di un *atto*, anche in sé buono o indifferente, e di un *effetto cattivo* dall'atto causato: si tratta di un'azione posta dalla volontà, azione quindi che ha per oggetto della volontà non solo l'atto ma anche l'effetto cattivo che per questo è *voluntario indirecto o in causa*, un effetto cattivo in ogni modo fatto oggetto dell'elezione del soggetto agente; il secondo principio, di non imputabilità (anzi di liceità) per il male compiuto che scaturisce da un atto *volunta-*

¹⁷ *Ibid.*, pp. 6-10.

¹⁸ «Voluntarium directum seu in causa, ut dictum est, non intenditur in se, sed ex alio directe volito, velut effectus ex causa, cernitur secuturum. Nihilominus est verum voluntatis objectum, licet indirectum; qui enim vult causam, vult quoque effectum ex eam sequentem, si effectum hunc praevideat. Hinc effatum: Qui est casua causae, est causa causati. Sic quando quis peccat coram aliis, scandalum ex eius peccato proveniens ratione voluntarii indirecti ipsi imputatur»: *ibid.*, p. 9. nella prima edizione, cit., pp. 4-5, si legge soltanto: «Voluntarium indirectum illud est quod non intenditur in se, sed in alio directe volito, hoc est quod in causa vel in effectu habetur».

rium indirectum seu in causa, di fronte ad un'azione causante un effetto buono e un effetto cattivo posta dalla volontà: perciò, un'azione che ha per oggetto della volontà l'effetto buono che è quindi volontario indiretto o in causa, mentre l'effetto cattivo anche se volontario indiretto o in causa non mai fatto oggetto d'elezione dall'intenzione del soggetto agente ma unicamente «permesso». Ecco, nel secondo principio, la collocazione formale del principio dell'atto a duplice effetto.

a) *Il «principio primo» o principio d'imputabilità*

Afferriamo l'enunciato del primo principio¹⁹:

«*I Principium. Triplex conditio requiritur, ut effectus agentis, seu ponenti causam imputari queat, scilicet:*

1) *Ut agens effectum, saltem in confuso, praeviderit. Ratio est, quia effectus nullo modo praevisus, nullatenus potest esse voluntarius: nihil enim volitum, quin fuerit praecognitum. Hinc ebrietas voluntaria non est, nec ei imputanda, qui inebriatur ex modico vino, cuius vim ignorabat. Non ergo, ut quidam contenderunt, sufficit ad culpam, ut malus effectus potuerit, aut debuerit praevideri; nam negandum est suppositum, scilicet, posse praevideri effectum, si de facto non praevideatur, saltem in confuso: prima enim idea alicuius rei non est in hominis potestate.*

«*Primo principio* - Una triplice condizione è richiesta perché l'effetto del soggetto agente, ossia di colui che pone la causa, possa essergli imputato, ossia:

1) che il soggetto agente, *per lo meno in maniera confusa*, lo possa prevedere. Il motivo è che un effetto in alcun modo previsto, non può assolutamente essere un effetto volontario: *nulla può essere frutto di volontà se non è stato prima oggetto di conoscenza*. Perciò non può essere volontaria un'ubriachezza e neppure la si può imputare a colui che si ubriaca dopo aver preso un pò di vino di cui non conosceva la forza. E pertanto non basta per la colpevolezza, come alcuni hanno preteso, che l'effetto negativo *avesse potuto o avesse dovuto essere previsto*; si dovrebbe, infatti, rifiutare evidentemente la premessa, che un effetto possa essere previsto, se di fatto non è previsto, *per lo meno in maniera confusa*: possedere infatti un'idea anteriore riguardo alle cose è al di fuori delle possibilità umane.

¹⁹ J.P. GURY, edit. IX, *cit.*, p. 7. Nella edizione prima, *cit.*, p. 5, il principio è enunciato in forma sintetica: «I. Triplex conditio requiritur ut malus effectus imputari possit. 1) Ut agens praeviderit effectum pravam, saltem in confuso; effectus enim nullo modo praevisus nullatenus potest esse voluntarius. 2) Ut potuerit non ponere causam, quia secus voluntarium deficeret. 3) Ut teneatur non ponere causam, et quidem ratione pravi effectus, quia secus jure suo utitur, et se habet mere permissive, quoad effectum malum».

2) Ut agens potuerit causam non ponere, vel positam auferre; secus enim, deficiente libertate, necessario deficit voluntarium. Aliunde obligatio dari nequit, quando haec impleri non potest. Hinc axioma: *Nemo ad impossibilia tenetur*. Hinc etiam *Aug. de lib. arb. lib. III. cap. 18: Quis enim peccat in eo, quod nullo modo caveri potest?*

3) Ut agens, ne talis effectus sequatur, teneatur causam non ponere, aut positam tollere. Si enim non detur obligatio vitandi causam, effectus ex illa sequens imputari nequit; quia agens iure suo utitur, et se habet tantum permissive quoad effectum. Hinc motus inordinati non imputantur medico vel chirurgo in exercitio artis suae, quasi voluntarii; quia isti artem suam ad hunc effectum praecavendum omittere non tenentur, sed a contrario iustam habent rationem eam exercendi, ut ex principio sequenti magis declarabitur».

2) che il soggetto agente sia in grado di non porre la causa oppure, una volta che l'ha posta, sia in grado di toglierla via; diversamente, infatti, nel caso che manchi la libertà, manca necessariamente la volontarietà²⁰. D'altronde non può esserci alcun obbligo, quando questo non lo si possa adempiere. Da qui l'assioma: *All'impossibile nessuno è tenuto*. Perciò anche Agostino, in: *De libero arbitrio, III libro, cap. 18*, dice: «*Chi mai va a commettere peccato in cose che in nessun modo è possibile evitare?*».

3) che il soggetto agente, perché un tale effetto non consegua, sia tenuto o a non porre la causa rispettiva, oppure, una volta che l'ha posta, sia tenuto a sospenderla. Perché, se non c'è l'obbligo di evitare di porre la causa, l'effetto da questa derivante non gli può essere imputato; il soggetto agente, infatti, fa uso di un suo diritto, e di cui tanto concessivamente dispone fino a comprenderne l'effetto: per cui i moti disordinati non sono imputabili ad un medico o a un chirurgo mentre è nell'esercizio della sua arte, come se fossero volontari; costoro, infatti, a rinunciare alla loro arte per evitare questo effetto non sono affatto tenuti ma, all'opposto, sono tenuti per ragione inerente alla giustizia a esercitarla, come sarà reso ancor più evidente dal principio che segue²¹.

²⁰ Ecco comparire l'argomento della «libertas» come principio dell'atto umano. Sarà proprio il richiamo alla particolare situazione in cui viene a trovarsi il principio antropologico della «libertas» nell'atto umano a duplice effetto, che renderà possibile il principio pratico.

²¹ Gli articoli del codice penale italiano sulle condizioni «scriminanti», cioè di non punibilità del reato (articoli 51-54), che vanno sotto i titoli: *Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere* (articolo 51); *Difesa legittima* (articolo 52); *Usò legittimo delle armi* (articolo 53); *Stato di necessità* (articolo 54).

Segue nel testo la citazione della *Summa Theologiae* I-II, q. 20, a. 5. che riportiamo in nota²², quale argomento preliminare al principio nostro dell'atto a duplice effetto perché introduce in forma generica alla problematica della valutazione morale degli atti, colti insieme con i loro effetti. Subito dopo l'autore enuncia il principio.

b) Il principio dell'atto a duplice effetto come «principio secondo» ovvero di liceità

La struttura dell'esposizione del principio nell'edizione IX, che seguiamo, presenta sei parti, che sono rispettivamente:

- 1) l'enunciazione schematica del principio;
- 2) la motivazione (ratio) della legittimità del principio;
- 3) la distinzione tra le quattro condizioni costituenti il medesimo;
- 4) la motivazione (ratio) di ciascuna delle condizioni enunciate;
- 5) la nota esplicativa che cerca di commisurare la *ratio ad agendum*, in altre parole il motivo per porre l'atto, sulla base dell'effetto negativo previsto e del diritto del soggetto a porre l'atto;
- 6) infine i *Resolves* ossia la soluzione dei casi, in comune con il primo principio delineato, ossia di imputabilità per il «*Voluntarium in causa*»²³. Procediamo all'esame delle singole parti del principio.

²² «Utrum eventum sequens aliquid addat de bonitate vel malitia ad exteriorem actum... Respondeo dicendum quod eventus sequens aut est praecogitatus, aut non. Si est praecogitatus, manifestum est quod addit ad bonitatem aut malitiam. Cum enim aliquis cogitans quod ex opere suo multa mala possunt sequi, nec propter hoc dimittit, ex hoc apparet voluntas eius esse magis inordinata. Si autem eventus sequens non sit praecogitatus, tunc distinguendum est. Quia si per se sequitur ex tali actu, et ut in pluribus, secundum hoc eventus sequens addit ad bonitatem vel malitiam actus: manifestum est enim meliorem actum esse ex suo genere, ex quo possunt plura bona sequi; et peiorem, ex quo nota sunt plura mala sequi - Si vero per accidens, et ut in paucioribus, tunc eventus sequens non addit ad bonitatem vel ad malitiam actus: non enim datur iudicium de re aliqua secundum illud quod est per accidens, sed solum secundum illud quod est per se».

²³ Invece nell'edizione prima vi sono solamente quattro parti: a) l'enunciazione del principio, con le quattro condizioni enumerate e distinte; b) la ragione della legittimità del principio; c) la nota esplicativa che cerca di commisurare la *ratio ad agendum*, cioè il motivo per porre l'atto, sulla base dell'effetto negativo previsto e del diritto del soggetto a porre l'atto; d) i *Resolves*, ossia la soluzione dei casi, in comune con il principio di imputabilità per il «*voluntarium in causa*».

*L'enunciazione schematica del principio*²⁴

II. *Principium*. Licet ponere causam bonam aut indifferentem ex qua immediate sequitur duplex effectus, unus bonus, alter vero malus, si adsit causa proportionate gravis, et finis agentis sit honestus, pravum scilicet effectum non intendat.

II. *Principio*. È giusto porre una causa buona o indifferente, dalla quale immediatamente consegua un effetto duplice, di cui uno buono e l'altro anche cattivo, nel caso che sia presente una causa proporzionatamente grave, ed il fine del soggetto agente sia un fine degno e dell'effetto evidentemente malvagio egli non abbia intenzione.

La motivazione (ratio) della legittimità del principio

Segue immediatamente la citazione del testo della *Summa Theologiae* II-II, q. 64, a. 7, sulla legittima difesa che fa da riferimento fondamentale per il principio dell'atto a duplice effetto in J.B. Gury, di cui è impossibile non tener conto, che riportiamo in nota, in quanto è paradigma riconosciuto dall'Autore come paradigma immediato per il riscontro della validità interna del principio dell'atto a duplice effetto²⁵.

²⁴ Nell'edizione I, cit., p. 5, «II. Licet ponere causam ad bonum effectum, quamvis ea sequatur effectus malus, si adsint sequentes conditiones: scilicet: 1. Si finis agentis sit honestus; 2. si causa sit in se bona, vel indifferens; 3. si bonus effectus aequae immediate ac malus ex causa sequatur; 4. si bonus effectus malum saltem compenset».

²⁵ «Nihil prohibet unius actus esse duos effectus, quorum alter solum sit in intentione, alius vero sit praeter intentionem. Morales autem actus recipiunt speciem secundum id quod intenditur, non autem ab eo quod est praeter intentionem, cum sit per accidens, ut ex supradictis (q. 43, a. 3; I-II q. 72, a. 1) patet. Ex actu igitur alicuius seipsum defendentis duplex effectus sequi potest: unius quidem conservatio propriae vitae; alius autem occisio invadentis. Actus igitur huiusmodi ex hoc quod intenditur conservatio propriae vitae, non habet rationem illiciti: cum hoc sit cuilibet quod se conservet in esse quantum potest. Potest tamen aliquis actus ex bona intentione proveniens illicitus reddi si non sit proportionatus fini. Et ideo si aliquis ad defendendum propriam vitam utatur maiori violentia quam oporteat, erit illicitum. Si vero moderate violentiam repellat, erit licita defensio: nam secundum iura (c. Significasti 2, 18 de Homic. volunt. vel causal.), «vim vi repellere licet cum moderamine inculpatae tutelae». Nec est necessarium ad salutem ut homo actum moderatae tutelae praetermittat ad evitandum occasionem alterius; quia plus tenetur homo vitae suae providere quam vitae alienae. Sed quia occidere hominem non licet nisi publica auctoritate propter bonum commune, ut ex supradictis (a. 3) patet; illicitum est quod homo intendat occidere hominem ut seipsum defendat, nisi ei qui habet publicam auctoritatem, qui, intendens hominem occidere ad sui defensionem, refert hoc ad publicum bonum; ut patet in milite pugnante contra hostes, et in ministro iudicis pugnante contra latrones. Quamvis et isti etiam peccent si privata libidine moveantur». Nell'edizione I, invece, il riferimento allo stesso passo della *Summa Theologiae* è svolto dopo l'esposizione della motivazione della legittimità del principio, seguito dal rimando al BILLUART, *De actibus humanis*, diss. 1, art. 1; Id., *De justitia*, diss. 8, art. 13; e dal rimando a D. CARRIERE, *De justitia, ubi de participante*, n. 1197. Joseph Carrière, francese, della congregazione del Santo Sulpizio, è indicato nell'edizione IX come «doctor gravis probabiliorista», morto nel 1864.

La dimostrazione, poi, entra nel vivo, specularmente al primo principio di imputabilità per il male compiuto che scaturisce da un atto *voluntarium indirectum seu in causa*, e la specularità consiste in questo: nella dimostrazione che nell'atto a duplice effetto non si realizza *nessuna* delle condizioni prima enucleate per l'imputabilità, per nessun verso. Il secondo principio, perciò, dell'atto a duplice effetto, ha una fondazione logica derivata dal primo principio che stato enunciato, ed entrambi compongono la trattazione del «*Voluntarium indirectum, seu in causa*».

Così procede il Gury:

«Ratio huius principii est, quia, si id non liceret, agens peccaret, vel ex intentione pravi effectus, vel ex positione causae, vel ex praevisione effectus mali».

«La ragione di un tale principio è che, se questo non fosse giusto, il soggetto agente dovrebbe peccare, o per avere l'intenzione dell'effetto malvagio, o per aver posto la causa, o per il fatto di avere la previsione dell'effetto cattivo».

Notiamo che le condizioni qui enucleate sono le condizioni d'imputabilità del «*voluntarium indirectum*», per intenzione, oggetto e circostanze. L'autore, infatti, prima scompone l'azione su cui il soggetto impegna la sua volontà libera, in *posizione della causa* da una parte e *ricerca dell'effetto* dall'altra, e si interroga sull'esistenza della «*intentione pravi effectus*» distintamente da tutto il resto (ossia il fare oggetto della volontà il perseguimento dell'effetto cattivo); poi sulla «*positio causae*» allo stesso modo distintamente (ossia il fare oggetto della volontà l'atto di porre la causa che può già essere buono o indifferente o cattivo in sé); poi considera l'azione nel suo complessivo collegamento di causa e effetto insieme, e si interroga sulla «*praevisio effectus malus*». Infatti la «*praevisio*» è per l'autore il collegamento intenzionale tra causa e effetto, come prima aveva affermato («*qui enim vult causam, vult quoque effectum ex ea sequentem, si effectum hunc praevideat*»: p. 6); e la prima delle condizioni del I principio (di imputabilità del volontario indiretto o in causa) era appunto: «*Ut agens effectum, saltem in confuso, praeviderit*»: p. 7). L'autore costruisce il suo argomento sulla falsariga delle condizioni che ha definito per l'imputabilità del «*Voluntarium directum, seu in causa*». E, con apparente paradossale, arriverà a dimostrare che nell'atto a duplice effetto non solo

l'agente «... ne talis effectus sequatur, teneatur causam non ponere, aut positam tollere» (3a condizione del I principio), ma ha l'esatto contrario dovere, di porre la causa, di fronte a un atto a duplice effetto – per una causa proporzionata e giusta (4a condizione del II principio). Così le condizioni dei due principi sono speculari, e si comprende perché per illustrare la deroga alla 3a condizione del I principio l'autore si sia servito dell'esempio del medico e chirurgo (v. sopra a p. 43) dicendo che la più completa spiegazione del caso si sarebbe avuta con l'illustrazione del II principio («quia isti artem suam ad huc effectum praecavendum omittere non tenentur, sed e contrario iustam habent rationem eam exercendi, ut ex principio sequenti magis declarabitur»). Come il I principio si può chiamare principio di imputabilità del «Voluntarium indirectum, seu in causa» oppure *principio di imputabilità dell'atto a effetto semplice*; il secondo principio si potrebbe chiamare: *principio di liceità* (del «Voluntarium indirectum seu in causa») *dell'atto a duplice effetto*²⁶.

E, di seguito²⁷:

«Porro nullum ex his dici potest. Etenim
1) hoc illicitum non est ratione finis, quippe qui supponitur honestus;

2) neque ratione oppositionis causae, siquidem supponitur bona, vel saltem indifferens, aut etiamsi mala sit, non tamen sit mala ob secuturum illum effectum;

3) neque ex praevisione pravi effectus,

«D'altra parte nessuna di queste affermazioni può trovare riscontro. Infatti:

1) qui non c'è è niente di illecito per motivo del fine, che certamente si presuppone si tratti di un fine degno;

2) e neppure a motivo della precedente posizione della causa, dal momento che si presume sia una causa buona, o per lo meno indifferente o, anche nel caso sia cattiva, non sia tuttavia una causa semplicemente cattiva in ragione del fatto che stia per conseguire quel particolare effetto;

3) e neppure a motivo della previsione

²⁶ Vedi nelle pagine precedenti.

²⁷ Nell'edizione I, l'espressione, più essenziale, era: «Etenim 1. hoc illicitum esse non potest ratione finis, quippe supponitur honestus; 2. neque ratione appositionis causae, siquidem supponitur bona, vel indifferens; 3. neque ex praevisione pravi effectus, nam, in hypothesis, malus effectus saltem per bonum compensatur. Porro quisque jus habet ad bonum finem obtinendum ex causa honesta ubi malo bonum non superatur; jus autem ad finem creat jus ad media, etc... ergo». Poi, la citazione degli autori riportati nella nota 25.

nam in hypothese hic non intenditur, sed mere permittitur; eum autem permittendi causa adest proportionate gravis ac iusta».

dell'effetto malvagio: perché, nell'ipotesi, questo non è inteso ma è semplicemente lasciato avvenire; e tuttavia per dover lasciare che avvenga è presente una ragione proporzionalmente grave e giusta».

La distinzione tra le quattro condizioni costituenti il medesimo

«Quatuor autem conditiones, quae in hoc principium enuntiantur, omnino requiruntur, scilicet

- 1) ut honestus sit finis agentis;
- 2) ut causa sit bona;
- 3) ut effectus bonus sit immediatus, et
- 4) adsit ratio gravis ponendi causam, nec teneatur agens ex iustitia, aut ex officio, aut ex charitate eam omittere».

«Quattro sono quindi le condizioni, che in questo principio sono dichiarate, comunque richieste:

- 1) che sia degno il fine del soggetto agente;
- 2) che si tratti di una buona causa;
- 3) che l'effetto buono sia immediato;
- 4) che sussista un motivo grave per porre la causa, e che non sia tenuto il soggetto agente per giustizia, o in ragione del suo ufficio, o per la carità a rinunciare ad essa».

Le quattro condizioni sono già state introdotte in precedenza, nella presentazione del principio. Le condizioni sono nello stesso ordine di successione nella prima edizione del *Compendium* del 1850, come nel testo della nona edizione del Gury rivista dal Ballerini, alla data del 1887, che qui esaminiamo²⁸.

Rispetto alla formulazione poi divenuta più classica, vi è solo l'inversione tra la prima e la seconda condizione: il Gury mette al primo posto innanzitutto l'intenzione del soggetto agente ossia l'*honestus finis*, in genere ritenuto II condizione, e non senza ragione perché esso in effetti è condizione preliminare a tutto il ragionamento; e al secondo posto l'oggetto dell'atto, ossia il «ponere causam».

Nel testo che esaminiamo poi vi è una più accentuata complessità d'argomentazione, rispetto alla stessa prima edizione.

Vi sono delle aggiunte e delle precisazioni, per rilevare l'aspetto

²⁸ Edit. IX, *cit.*, p. 8. Nell'edit. I, le condizioni sono gi state distintamente nella definizione del principio. Vedi sopra alla nota 21.

che l'intenzione del soggetto deve rivolgersi unicamente all'effetto buono²⁹.

Interessante, poi, è notare il fatto che la quarta delle condizioni evidenziata dal Gury nel 1850 era enunciata in questi termini: «si bonus effectus malum saltem compenset», mentre nell'edizione IX esso è diventato: «si adsit causa proportionate gravis». Nell'enunciazione stessa si aggiunge un elemento di nuova specificazione nell'espressione: «nec teneatur agens ex iustitia, aut ex officio, aut ex charitate eam omittere».

La motivazione (ratio) per ciascuna delle condizioni enucleate

Le motivazioni sono raccolte, distintamente per ognuna delle condizioni enucleate, nelle seguenti spiegazioni³⁰:

«Itaque:

1) requiritur finis bonus, idest agens malum effectum intendere non debet, quia secus malus effectus esset in se voluntarius. Idcirco neque de pravo effectu ullo modo sibi complacere debet

2) Requiritur causa bona, vel saltem indifferens, scilicet ut actus nulli legi opponatur. Ratio evidens est. Etenim, si causa in se mala foret, per se reatum induceret.

3) Requiritur ut bonus effectus saltem aequae immediate ex causa sequatur. Ratio est, quia si causa directe et immediate pravum habet effectum, et non nisi mediante illo pravo effectu bonus effectus provenit, tunc bonum ex malo quaeri-

«Pertanto:

1) si richiede che il fine sia buono, vale a dire che il soggetto agente non deve orientare la sua intenzione all'effetto cattivo, perché altrimenti l'effetto cattivo sarebbe in se stesso volontario. Perciò non deve neppure in alcun modo trovar soddisfazione tra se e sé dell'effetto negativo.

2) Si richiede che la causa sia buona, o per lo meno indifferente, vale a dire, che l'atto non si opponga ad alcuna norma. Il motivo è evidente. Perché la causa, se fosse in se stessa cattiva, automaticamente porterebbe ad un reato.

3) Si richiede che l'effetto buono almeno faccia esattamente immediato seguito alla causa. Il motivo è che se la causa direttamente e immediatamente dà il suo effetto negativo, e solamente per la mediazione di tale effetto negativo deri-

²⁹ Mentre nell'enunciato della prima edizione il Gury si accontentava di dire semplicemente riguardo alla condizione della finalità contenuta nel principio, che era enunciata per prima: «si finis agentis sit honestus», nella IX edizione questa passata all'ultimo posto ed diventata: «... et finis agentis sit honestus, pravum scilicet effectum non intendat».

³⁰ Edit. IX, *cit.*, p. 8

tur: porro numquam fas est malum, quantumvis leve, patrare ad bonum quodcumque procurandum; nam iuxta pervulgatum axioma ex Apostolo depromptum *Rom 3. 8: Numquam sunt facienda mala, ut eveniant bona*. Sic mentiri tibi non licet, etiam ad vitam hominis salvandam.

4) Requiritur ut adsit ratio proportionate gravis ponendi causam; quia aequitas naturalis nos obligat ad vitanda mala, et praecavenda proximi damna, quando id sine damno proportionate gravi possumus».

va l'effetto buono, allora l'effetto buono è conseguito attraverso l'effetto cattivo: d'altra parte non è mai lecito mettere in opera un male, per quanto limitato sia, al fine di ottenere un qualunque genere di bene; infatti secondo il noto assioma ricavato dall'Apostolo: «Non è mai da compiersi il male perché venga il bene» (*Rm 3,8*). Perciò, non ti è lecito mentire, fosse anche per salvare la vita di una persona.

4) Si richiede che ci sia presente una ragione proporzionalmente grave per porre la causa, perché l'equità naturale ci obbliga ad evitare il male e a prevenire ciò che è di danno al prossimo, quando ne siamo in grado senza un danno proporzionalmente grave».

La spiegazione delle condizioni qui delineata è completamente assente nella prima edizione del *Compendium theologiae moralis*. Sarebbe stata elaborata dallo stesso Gury nel corso degli anni dopo la prima edizione, almeno sulla base dell'esame dell'edizione IX rivista dal Ballerini e pubblicata dalla Congregazione De Propaganda Fide, dove si riferisce che il Ballerini sarebbe intervenuto unicamente sulle note a piè di pagina, contrassegnate con asterisco³¹.

Sul contenuto della medesima, non si può che ammirare la spiegazione di un principio, articolato dall'autore prima in forma analitica a confronto con le condizioni di imputabilità per il «voluntarium indirectum seu in causa», al punto 2), e ora sviscerato nelle sue implicazioni per ognuna delle condizioni prese in esame, nel punto 4).

Altri autori hanno visto nella definizione del principio dell'atto a duplice effetto un organizzarsi integrato di una formulazione che si richiama a tre distinti principi della morale³², in riferimento alle differenti condizioni:

³¹ Altri autori di poco successivi al Gury assumono la trattazione del principio, ma in forma meno estesa di quanto egli non abbia fatto: cf. P.C. MARC, *Institutiones morales alphonsianae*, Typ. Pacis P. Cuggiani, Roma 1896 (8), pp. 200-201.

³² Cf. N. HENDRIKS, *Le moyen mauvais pour obtenir une fin bonne. Essai sur la troisième condition du principe de l'acte a double effet*, Herder, Roma 1981, pp. 16-17.

I. del «*bonum ex integra causa, malum ex quocumque defectu*», che influisce sulle condizioni I e II, ossia che richiedono la posizione di una causa buona o indifferente, e della intenzione del soggetto agente rivolta all'effetto buono, e III anche, mediante un mezzo buono;

II. del «*numquam sunt facienda mala, ut eveniant bona*», che influisce sulle condizioni III, di bontà del mezzo; ma anche sulla I condizione riguardo alla posizione di una causa che non sia male in sé: i due aspetti in definitiva coincidono, perché il termine del «*bonum ex malo quaeritur*» deve essere escluso dal momento che, con formulazione analoga, il fine non giustifica i mezzi;

III. del «*male minore o bene maggiore*», secondo cui: «*de duobus malis minus est eligendum*», come criterio di scelta, che influisce sulla IV condizione, quando vi sia la perdita alternativa di diversi beni in gioco³³.

La nota esplicativa per commisurare la «ratio ad agendum»

Essa segue immediatamente l'esplicazione della quarta condizione su illustrata, ma poiché presente fin dalla prima edizione, fa quindi parte della prima elaborazione dell'autore ed è stata sempre conservata.

Essa è in certo senso la spiegazione aggiuntiva alla quarta condizione, che si osservava nella stessa formulazione del principio, come già era stato notato: «... nec teneatur agens ex iustitia, aut ex officio, aut ex charitate eam omittere».

Riportiamo il testo della IX edizione riveduta dal Ballerini³⁴:

«Porro in hisce casibus eo maior ratio requiritur ad agendum, quo propinquius causa malum effectum attingit, quo pro-

«D'altra parte in questi casi un motivo tanto più forte è richiesto per agire, quanto più strettamente la causa è in re-

³³ Sembra presente una specie di «*petitio principii*» nelle condizioni, che si richiamano l'un l'altra più volte a principi di riferimento più generali. Ciò non meraviglia, perché si ha a che fare con un principio più pratico da una parte (del «*voluntarium in causa*») e che si commisura su di un aspetto dell'attività umana più complesso dall'altra (l'atto a duplice effetto).

³⁴ Edit. IX, *cit.*, p. 9; nell'edizione I, *cit.*, p. 6: «*Nota: Eo maior ratio requiritur ad agendum in tali casu, quo propinquius causa malum effectum attingit, quo probabilior est malus effectus, vel quo minus jus ad actionem in se spectatam habetur*».

babilior est malus effectus, et quo minus iuris ad actionem in se spectatam habetur».

lazione immediata con l'effetto cattivo, quanto più probabile è l'effetto cattivo, e quanto meno diritto all'azione considerata in se stessa si ha».

Il termine di «Nota» successiva esplicativa della condizione del principio, è presente nella prima edizione del Gury, perciò da noi è stata ripresa. Si tratta in realtà di un tentativo di definire la motivazione per risolversi ad agire («ratio ad agendum») in conformità a elementi che entrano nella costituzione della IV condizione del principio, per accertare il «si adsit ratio proportionate gravis».

Gli elementi che influiscono sulla ragione proporzionata per agire qui presi in considerazione, sono di due tipi: l'uno, oggettivo riferendosi alla causalità dell'atto; e l'altro, per parte del soggetto agente, colto nel suo «ius ad actionem».

L'elemento oggettivo della causalità dell'atto, che innalza diciamo la soglia della «ratio proportionata ad agendum» è dato da due componenti che sono: la prossimità dell'effetto negativo alla posizione stessa della causa, e la sua più grande probabilità di avere luogo, di verificarsi.

L'elemento concernente il soggetto agente che abbassa invece la soglia per la deliberazione necessaria a porre l'atto a duplice effetto, è lo «ius ad actionem». I fattori che il Gury ha identificato prima, essere tali da influire sull'elemento proprio al soggetto agente che è il suo «ius ad actionem» sono quelli a lui derivanti «ex iustitia, ex officio aut ex charitate». Abbiamo visto prima l'esempio del medico o del chirurgo che possono avere moti sensuali disordinati, legati all'esercizio della professione: essi tuttavia hanno lo «jus ad actionem». Vi è un tale «jus ex officio» per tutte le figure professionali che agiscono «pro bono communi», perché sono ordinati al bene comune, in base alla loro qualifica sociale e perizia, prudenza, competenza in un particolare settore.

Il loro vincolo sociale di concorrere al bene comune abbassa la soglia che farebbe da ostacolo alla «ratio ad agendum» anche se deve venire dalla posizione di atti in tal senso, un danno, mai direttamente inteso, a loro stessi o a altri.

«*Resolves*» ossia la soluzione dei casi

Sono sette i casi esposti, di cui quattro relativi al principio dell'atto a duplice effetto nella prima edizione del Gury³⁵, e ripresi anche nell'edizione IX curata dal Ballerini³⁶. I quattro casi della prima edizione, esattamente il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto, sono riportati anche nella edizione IX, corrispondenti nello stesso ordine al terzo, quarto, quinto e sesto, con identica formulazione.

Essi riguardano la soluzione di casi classici, che erano già formulati e risolti certamente prima ancora della definizione del principio dell'atto a duplice effetto fatta dal Gury, ma dal momento che sono associati dall'autore con l'illustrazione stessa del principio, vale esporne tutto il contenuto.

1) *Il caso delle operazioni belliche*

Il caso riguarda le operazioni belliche che possono distruggere i beni e colpire la vita di persone non-combattenti: il danno è ritenuto essere solamente *per accidens*, non inteso, ma soltanto permesso:

«Non peccat belli dux, qui tempore obsidionis ad arcendum hostem incendat agros, etc... etsi per accidens patiantur incolae innocentes. Item si incendat turrim, in qua simul cum hostibus forte peregrini bello extranei includuntur; quia causa damni huius est in se honesta; damnum autem innocentium mere *per accidens* sequitur, nec intenditur, sed tantum permittitur».

«Non commette peccato il comandante in guerra, che durante il tempo dell'assedio per tenere lontano il nemico incendia i campi, etc... anche se accidentalmente vengano a soffrirne gli abitanti innocenti. Ugualmente, nel caso che incendia una torre, nella quale insieme con i nemici per caso si trovano dentro dei pellegrini che sono estranei alla guerra; la ragione è che la causa per procurare un tale danno è in se stessa una causa degna; tuttavia il danno contro degli innocenti che ne segue è solamente per una circostanza fortuita, e non è stato fatto oggetto di intenzione, ma solamente si è lasciato che avvenga».

³⁵ *Ibid.*, pp. 6-7.

³⁶ *Ibid.*, pp. 9-10.

La prima condizione, della *causa honesta*, è stata qui evidenziata; la seconda condizione sta nell'assenza di intenzione per l'effetto negativo; la terza condizione, nel fatto che il danno segue *per accidens*, ossia per una circostanza fortuita³⁷.

2) *Il caso dell'Eucaristia data a un peccatore occulto*

«Non peccat Sacerdos, qui porrigit Communionem peccatori occulto publice petenti; quia quamvis sacrilegium sit malum ingens, tamen damnum publicum ex tali Eucharistiae denegatione secuturum magis vitandum est».

«Non commette peccato il Sacerdote che porge la Comunione ad un peccatore la cui condizione non è risaputa, che pubblicamente gliela chiede; perché, pur essendo il sacrilegio un male enorme, tuttavia il danno pubblico del rifiuto dell'Eucarestia a questo tale che ne deriverebbe, è più ancora da evitarsi».

Il caso evidenzia in particolare la presenza della quarta condizione del principio, ossia la *ratio proportionata*.³⁸

3) *Il caso del ricorso all'usuraio*

«Non peccat qui pecunia egens, nec aliunde habere valens, mutuum petit ab usurario lucrum iniustum exacturo; quia petitio pecuniae per se non est causa malae voluntatis exigendi iniustas usuras, sed soli usurario animus suus pravus est imputandus».

«Non commette peccato colui che mancando di denaro, e non essendo in condizione di averne da altre parti, domanda un mutuo ad un usuraio che esigerà da lui un interesse ingiusto; perché il fatto in sé di richiedere denaro non è causa di una volontà cattiva di esigere un'ingiusta usura, che è da imputarsi all'atteggiamento negativo solamente dell'animo dell'usuraio».

È evidenziata nel caso, in particolare la presenza della prima condizione (la *petitio pecuniae* non è in se male); della seconda condizio-

³⁷ Edit. IX, *op. cit.*, p. 9. Il testo nell'edizione I, *op. cit.*, p. 6, è pressoché simile: «Non peccat belli dux, si tempore obsidionis, ad arcendum hostes incendat agros, etc... etsi per accidens patiantur incolae innocentes. Item si incendat turrim in qua cum hostibus, casu, peregrini bello extranei includuntur; quia causa damni hujus est in se honesta, et malum innocentium mere per accidens sequitur, nec intenditur, sed tantum permittitur».

³⁸ *Ibid.* Stesso testo nella prima edizione, *cit.*, p. 6.

ne poiché l'intenzione del soggetto agente non è di sviluppare l'intenzione malvagia di pretendere l'usura; e della quarta condizione di emergenza (*pecunia egens nec aliunde habere valens*)³⁹.

4) Il caso del procurato aborto «ad vitandam infamiam»

«Peccat graviter puella, quae ex delicto gravida abortum procurat ad vitandam infamiam; ratio, quia non adest sufficiens causa eiusmodi damnum proli inferendi»

«Commette gravemente peccato una ragazza che essendo gravida per sua mancanza provoca l'aborto per evitare il discredito; il motivo è che non sussiste una ragione sufficiente per procurare un danno di tal genere a un essere che da lei discende».

Nel testo qui riportato della IX edizione, sottolineata invece la quarta condizione, perché non vi una causa ragionevole (*non adest sufficiens causa*) per infliggere un danno di tale genere all'essere da lei concepito.

Leggermente diversa era la formulazione del testo della prima edizione del *Compendium Theologiae moralis* ⁴⁰;

«Peccat graviter puella, ex delicto gravida, quae abortum procurat ad vitandam infamiam, quia ponit causam intrinsece malam et in tali casu effectus bonus ex malo sequitur».

«Commette gravemente peccato una ragazza che essendo gravida per sua mancanza provoca l'aborto per evitare il discredito, perché pone una causa che è intrinsecamente cattiva ed in una tale caso l'effetto buono è la conseguenza dell'effetto cattivo».

La spiegazione qui riferita della prima edizione si richiama invece all'assenza della prima condizione (*quia ponit causam intrinsece malam*), e della terza condizione (*effectus bonus ex malo sequitur*) richieste dal principio.

Il riferimento all'*intrinsece malum* da una parte è indicativo, nella

³⁹ *Ibid.*; nella edizione I, *cit.*, pp. 6-7 : «Non peccat qui pecunia eget, nec aliunde habere potest, si mutuum petat ab usurario lucrum injustum exacturo; quia petitio pecuniae non est causa per se voluntatis habendi usuras; et usurario soli pravus suus animus est imputandus».

⁴⁰ *Ibid.*, p. 7.

prima edizione: si tratta della prima volta in cui ci imbattiamo in questa espressione in tutto il testo della originaria formulazione del principio del Gury.

Si può ritenere che nella spiegazione in seguito formulata, il Gury stesso abbia cercato di evidenziare la sproporzione tra l'esigenza «*ad vitandam infamiam*» da una parte, già contenuta nella prima edizione, e il male inflitto al concepito dall'altra, come vera e propria impossibilità a comparare i due beni. È questo uno sviluppo nel Gury della specifica spiegazione che si richiama all'*intrinsece malum*, insieme alla mancata realizzazione della terza condizione richiesta dal principio stesso.

La comparazione di beni in gioco di per sé sembra esprimere l'adesione ad una prospettiva non semplicemente di tipo «teleologico», ma in una chiave di lettura che esprime di più i valori umani in gioco percepibili dal soggetto, e la necessità di una scelta in coerenza con il rispetto del valore sommo del figlio concepito. Il richiamo alla prospettiva dell'*intrinsece malum* – moralmente indicativa – tuttavia poteva sembrargli troppo tecnica o astratta, meno afferrabile dal destinatario, mentre invece l'ultima formula non si sottraeva dall'esprimere ugualmente i valori in prospettiva deontologica in gioco.

L'interpretazione dei casi alla luce del principio

Nei quattro casi qui illustrati, si vede che il Gury intende dare esplicito rilievo alla quarta condizione, ossia alla presenza di una ragione proporzionata, come criterio di moralità per consentire di porre l'atto a duplice effetto, nei casi 1) (*causa damni honesta in se*) nella guerra giusta; 2) (*damnum publicum ex tali Eucharistiae denegatione secuturum magis vitandum est*) e 3) (*qui pecunia egens, nec aliunde habere valens, mutuum petit*); oppure, come criterio escludente nel caso 4) (*non adest sufficiens causa eiusmodi damnum proli inferendi*).

Una particolare considerazione riceve anche la valutazione della prima condizione, relativa alla posizione della causa, ossia dell'oggetto dell'atto, che può essere buona o almeno indifferente (*petitio pecuniae per se non est causa malae voluntatis*) come nella richiesta di denaro a un usuraio del caso 3), tale in ogni modo da consentire la posizione dell'atto a duplice effetto; oppure un *intrinsece malum*, come

nella presentazione del caso 5) nel testo della prima edizione del Gury (*peccat graviter puella... quia ponit causam intrinsece malam*), tale da impedire di porre l'atto.

La terza condizione, relativa alla scelta dei mezzi, riceve un'attenzione parziale nel caso 2), dove si qualifica il danno avvenire solamente *per accidens* (*damnum autem innocentium mere per accidens sequitur*), e considerevole nel caso 3) secondo la prima edizione del testo, dove nel caso della ragazza che ricorre all'aborto è detto: «*in tali casu effectus bonus ex malo sequitur*».

Sono più facili da evidenziarsi le situazioni dove, in accordo con la seconda condizione del principio dell'atto a duplice effetto, relativa all'intenzione del soggetto agente, è evidenziata l'intenzione della volontà: nel caso 1) il soggetto non intende con la volontà l'effetto di male che scaturisce dalla posizione dell'atto, ma unicamente l'effetto di bene cui mira la sua azione (*damnum autem innocentium... non intenditur, sed tantum permittitur*).

La valutazione del risultato del Gury

Il tentativo svolto dal Gury ha consentito, a partire dalla contrapposizione tra i due principi – a) di imputabilità, e b) di non imputabilità (anzi liceità) nel porre un atto volontario indiretto o in causa da cui scaturisce un effetto cattivo –, di avere gli strumenti concettuali per cogliere la struttura dell'atto. Ciò avviene attraverso l'impiego dei quattro criteri di moralità, che sono: la condizione prima relativa all'oggetto immediato o causa buona o indifferente; la condizione terza relativa alla causalità materiale; la condizione seconda ossia l'intenzione del soggetto agente; la condizione quarta ossia la presenza di una ragione proporzionalmente grave.

Il problema della quarta condizione del principio

A bene considerare la quarta condizione del principio, ossia la richiesta della ragione proporzionata, si può affermare quanto segue. Tale condizione era per lui una delle quattro condizioni del principio deducibili per via analitica dal primo principio di imputabilità per il male compiuto che scaturisce da un atto *voluntarium indirectum seu in*

causa. Essa esattamente scaturiva dall'ultima condizione del primo principio, che prescriveva:

Ut agens, ne talis effectus sequatur, teneatur causam non ponere, aut positam tollere. Si enim non detur obligatio vitandi causam, effectus ex illa sequens imputari nequit; quia agens iure suo utitur, et se habet tantum permissive quoad effectum⁴¹.

E scaturiva in questo modo: rovesciando esattamente nella condizione stessa, il requisito *da negativo* (ut agens, *ne tali effectus sequatur; teneatur causam non ponere, aut positam tollere...*) a *positivo* (ut *adsit ratio proportionate gravis ponendi causam...*), ne risulta la quarta condizione del nostro principio. Abbiamo notato, infatti, come il Gury, ad illustrare la terza – o ultima – condizione del primo principio di imputabilità per il *voluntarium indirectum seu in causa*, ha fornito un caso dove non si realizza propriamente l'imputabilità richiesta da suddetta condizione del principio. Inoltre, egli aveva aggiunto che tale caso avrebbe ricevuto la sua adeguata spiegazione nel principio successivo. Si tratta, come abbiamo visto, del caso del medico o chirurgo soggetti a moti di sensualità nell'esercizio della loro attività terapeutica: «... quia isti artem suam ad hunc effectum praecavendum non teneantur, sed e contrario iustam habent rationem eam exercendi, ut ex principio sequenti magis declarabitur»⁴².

Come abbiamo visto, l'attenzione del Gury è concentrata sulla quarta condizione del principio, ottenuta dalla riformulazione in maniera positiva della terza condizione del principio di imputabilità nel *voluntarium indirectum seu in causa*. Tuttavia notiamo come la *riformulazione positiva* della stessa: «licet ponere causam si ... adsit ratio proportionate gravis ponendi causam», ha subito bisogno di specificazioni aggiuntive per limitarne la portata: «... nec teneatur agens ex iustitia, aut ex officio, aut ex charitate eam omettere»⁴³. Si aggiunge

⁴¹ *Ibid.*, p. 7.

⁴² *Ibidem*.

⁴³ Le condizioni aggiuntive sono presenti non nell'edizione I, ma nell'edizione IX, perciò sono effetto della altra riflessione dell'autore sulla formulazione del principio. La stessa aggiunta nella edizione IX, già considerata, a commento della IV condizione: «Requiritur ut adsit ratio proportionate gravis ponendi causam: quia aequitas naturalis nos obligat ad vitanda mala, et praecavenda proximi damna, quando id sine damno proportionate gravi possumus», presenta ancora l'accostamento del *principio di beneficalità o non maleficienza*, accanto alla condizione della ragione proporzionata.

inoltre la nota esplicativa, presente fin dalla prima edizione e più su riportata, esattamente sulla *ratio ad agendum*, che rappresenta ancora un'ulteriore definizione della *ratio proportionata*: «Porro in hisce casibus eo maior ratio requiritur ad agendum, quo propinquius causa malum effectum attingit, quo probabilior est malus effectus, et quo minus iuris ad actionem in se spectatam habetur».

L'operazione svolta è di rovesciamento della ultima condizione del principio di imputabilità nel *voluntarium indirectum seu in causa*, da «*obligatio vitandi causam*» (affermazione negativa), all'ultima condizione del principio di liceità di fronte a «*ratio proportionate gravis ponendi causam*» (affermazione positiva); e non è un'operazione semplice: tutte le volte in cui si rovescia una prescrizione normativa da negativa a positiva, si apre a livello normativo uno spazio di interpretazione vastissimo della norma. Una norma negativa, infatti, è portatrice di una delimitazione dal contenuto preciso, circoscritto, escludente un comportamento puntuale. Una norma positiva invece, aperta all'acquisizione costruttiva del valore o bene in gioco, è consegnata all'interpretazione del soggetto agente, che può disporre della realizzazione e del conseguimento del medesimo. Che il Gury aggiunga subito il riferimento normativo ai beni di: «*iustitia*», «*officium*» o bene comune, e «*charitas*», per l'interpretazione applicativa della «*ratio proportionate gravis*», è estremamente significativo. Ed anche il suo approssimarsi ad una definizione della quarta condizione del principio dell'atto a duplice effetto, di tipo più descrittivo, che analitico, al contrario delle prime tre condizioni così puntualmente delineate, è un altro elemento di rilievo.

In effetti l'introduzione della quarta condizione del principio riteniamo derivi la sua complessità, nei termini della sua corretta definizione, dal seguente fatto: la sua presenza qualifica il vero e proprio oggetto morale dell'atto, modificando ciò che a prima vista – a una considerazione immediata – parrebbe essere niente più che un criterio aggiuntivo per dare il «*via libera*» ad un supposto atto già passato al vaglio delle prime tre condizioni.

Ecco il vero oggetto dell'atto, la sua specie: nel caso in esame l'oggetto morale dell'atto non è il moto di sensualità ma *l'atto diagnostico-terapeutico*; tale è la sua specie, il cui obbligo deriva al profes-

sionista «ex officio». Così l'oggetto morale dell'atto del comandante con i soldati alla conquista della fortezza, non è l'uccisione delle persone innocenti che vi si frappongono, ma *gli adempimenti di una guerra giusta* consistenti in operazioni belliche a cui lui e i soldati sono «ex officio» obbligati. Così non è l'uccisione di un aggressore l'oggetto morale di un atto compiuto da una persona aggredita, ma piuttosto *la sua pertinente legittima difesa* se nel corso della medesima anche la morte dell'aggressore si verifica, senza intenzione poiché l'intenzione era, nella psicologia dell'atto morale, come «assorbita», inglobata nell'oggetto. Ecco i veri oggetti morali che qualificano le specie morali degli atti compiuti.

Intenzione e libertà del soggetto nella seconda condizione

Nella considerazione del Gury vi un punto di rilievo nella definizione di «Voluntarium» e «Liberum», che permette di afferrare la differenza di concetti nell'autore tra un «Voluntarium» non libero e un «Voluntarium» «liberum».

Per lui, classicamente:

Voluntarium, seu actus voluntarius dicitur, qui procedit a voluntate cum intellectuali finis cognitione⁴⁴;

e:

Liberum dicitur, quod procedit a voluntate seipsam determinante cum potentia non agendi. Libertas vero est facultas agendi vel non agendi, seu facultas unum eligendi prae alio. Hinc omne liberum est voluntarium, sed non viceversa⁴⁵.

L'interpretazione del «Voluntarium indirectum, seu in causa» che si dà nel principio dell'atto a duplice effetto acquista una particolare connotazione, perché l'effetto cattivo anche se detto volontario indiretto o in causa, non è mai fatto oggetto di elezione dall'intenzione del soggetto agente ma unicamente «permesso» – classicamente un «Voluntarium» «non liberum» – infatti le condizioni che il Gury chia-

⁴⁴ *Ibid.*, p. 3.

⁴⁵ *Ibid.*, p. 10.

risce per specificare il principio dell'atto a duplice effetto servono proprio a delineare l'effetto cattivo dell'atto come rientrante nel «voluntarium non liberum», nei termini di un effetto «mere permissus»; parlando infatti del soggetto in rapporto all'intenzione aggiunge: «Idcirco neque de pravo effectu ullo modo sibi complacere debet».

In conclusione

La definizione della quarta condizione del principio, a cui i casi considerati si richiamano, e che sembra essere la più complessa, è determinata per via di successive condizioni aggiuntive, al fine di delimitarla e specificarla ulteriormente. È *di fatto* la condizione meno facilmente enucleabile da una definizione, poiché essa contiene la *ratio* articolata di un comportamento che qualifica la stessa specie morale dell'atto.

Con un esempio chiariamo i termini delle condizioni. Se in sé è lecito combattere (prima condizione: *l'atto in sé*) con intenzione non occisiva dell'avversario ma difensiva della propria vita (seconda condizione: *l'intenzione dell'effetto positivo*) nella circostanza in cui l'uccidere l'avversario non è scelto come mezzo per difendere la propria vita, procedendo comunque fino al punto in cui questa uccisione si verifica nel corso del combattimento – è una cosa sola col combattimento (terza condizione: la *circumstantia de mediis*), è solamente perché si è aggrediti con minaccia della propria vita, e si ha un dovere grave verso la propria vita che si chiama dovere di legittima difesa (quarta condizione: *ratio proportionate gravis*), dovere legittimo poiché *proporzionato* alla forza e al modo dell'attaccante⁴⁶. L'oggetto morale dell'atto, la sua specie non è il combattere (*l'atto in sé*), e neppure il suo effetto negativo (l'uccisione) ma è la legittima difesa. E verosimilmente è proprio qui il punto più delicato dell'operazione analitica a cui il principio porta, centrata tutta sulla definizione della quarta condizione. Il principio di fatto è stato elaborato per essere in grado di

⁴⁶ Il papa Innocenzo III (1198-1216) introdusse l'espressione «cum moderamine inculpatae tutelae», ripresa da Gregorio IX (1227-1241) nelle *Decretali* (lib. 5, tit. 12, de homic., c. 18) per indicare la proporzione dovuta, perché sia legittima difesa, tra esercizio della difesa e aggressione.

passare da un approccio variegato di casi formulati nel passato e aventi un valore normativo in sé (i paradigmi della casistica) verso le nuove situazioni del futuro, con una definizione onnicomprensiva abbastanza generale ma esatta, così da poter funzionare da principio pratico dell'agire, premessa maggiore del ragionamento pratico in una molteplicità di casi di diversa natura. Questo vuole essere il principio del duplice effetto definito dal Gury.

Summary: *The importance of practical moral principles in practical moral reasoning and in moral theology tradition. The principle of double effect: its genesis and structure; from «paradigmatic» cases of casuistry to its formulation. Analysis of the formulation and argumentation based on J.-P. Gury. Its application in solving some cases. Open problems: «The proportionately serious reason» to act, the doer's intention and freedom.*

Parole chiave: duplice effetto, principi morali pratici, intenzione, casi paradigmatici, causa proporzionatamente grave

Keywords: principle double effect, practical moral principles, intention, paradigmatic cases, proportionately serious reason